



COMUNE DI SARTEANO
 PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 Adunanza del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 15/07/2015

Oggetto: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

L'annoduemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Landi Francesco	Sindaco	X	
2	Nocchi Mattia	Consigliere	X	
3	Morgantini Alessandro	Consigliere	X	
4	Morciano Chiara	Consigliere	X	
5	Del Buono Mirco	Consigliere	X	
6	Costantini Marco	Consigliere	X	
7	Losi Simonetta	Consigliere	X	
8	Piscitello Marcello	Consigliere	X	
			8	0

Assiste alla seduta il Dr. Alessandro Caferrì , Segretario del Comune.

Francesco Landi nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri Crociani, Gandini e Nardi . Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in corso di seduta successivamente all'appello:_____ Durante la discussione si sono invece assentati :_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:

che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere del responsabile settore Economico-finanziario\contabilità e ragioneria e del responsabile dei Servizi Finanziari

- che non occorre al riguardo l'acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

L'Assessore Nardi Daniela sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di Deliberazione:

REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera (SUB. A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

Visto successivamente l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti

locali è stato differito al 31 maggio 2015 e ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con il Decreto 13 maggio 2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 4. dell'Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:

consiglieri	n.	8
consiglieri votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6
Voti contrari	n.	2 (Losi e Piscitello)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata (SUB. A) alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Francesco Landi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alessandro Caferrì

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- È DIVENUTA ESECUTIVA il

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alessandro Caferrì



COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 15/07/2015

Oggetto: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

L'annoduemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Landi Francesco	Sindaco	X	
2	Nocchi Mattia	Consigliere	X	
3	Morgantini Alessandro	Consigliere	X	
4	Morciano Chiara	Consigliere	X	
5	Del Buono Mirco	Consigliere	X	
6	Costantini Marco	Consigliere	X	
7	Losi Simonetta	Consigliere	X	
8	Piscitello Marcello	Consigliere	X	
			8	0

Assiste alla seduta il Dr. Alessandro Caferrì, Segretario del Comune.

Francesco Landi nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri Crociani, Gandini e Nardi. Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in corso di seduta successivamente all'appello: _____ Durante la discussione si sono invece assentati: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:

che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere del responsabile settore Economico-finanziario\contabilità e ragioneria e del responsabile dei Servizi Finanziari

- che non occorre al riguardo l'acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

L'Assessore Nardi Daniela sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di Deliberazione:

REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera (SUB. A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

Visto successivamente l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2015 e ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con il Decreto 13 maggio 2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 4. dell'Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:

consiglieri	n.	8
consiglieri votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6
Voti contrari	n.	2 (Losi e Piscitello)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata (SUB. A) alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Fto Francesco Landi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- È DIVENUTA ESECUTIVA il

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

La presente copia è prodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici uffici
